

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 393/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 526 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Monica ALBERTINI, Gregory Jason DONADEL e Nicolò REBONATO, e della società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MONICA ALBERTINI, tesserata, in qualità di dirigente accompagnatore, nella stagione sportiva 2020/2021 per la società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e agli artt. 66, comma 2 bis, e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, in occasione della gara A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO – GARDA del 26/09/2020 (valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionali – Girone A – Comitato Regionale Veneto), ommesso di indicare il nominativo del sig. DONADEL Gregory Jason in distinta (annotato, in un secondo momento, in via amanuense dall'arbitro a seguito di identificazione) nella quale dichiarava la regolare posizione delle persone ivi menzionate e partecipanti alle partite sotto la responsabilità delle società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il predetto DONADEL non ne avesse titolo in quanto privo di regolare tesseramento e, pertanto, non legittimato ad accedere al recinto di giuoco;

GREGORY JASON DONADEL, privo di tesseramento fino alla data del 30/09/2020 e successivamente tesserato nella stagione sportiva 2020/2021 per la società A.S.D. PESCANTINA SETTIMO con la qualifica di allenatore di base UEFA B, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 66, comma 2 bis, delle N.O.I.F., perchè, in occasione della gara A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO – GARDA del 26/09/2020 (valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionali – Girone A – Comitato Regionale Veneto), pur non essendo indicato in distinta (annotato, in un secondo momento, in via amanuense dall'arbitro a seguito di identificazione), sedeva in panchina per la A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO privo di regolare tesseramento (essendo avvenuto solo successivamente in data 30/09/2020 per altra società ovvero la A.S.D. PESCANTINA SETTIMO) e, pertanto, non legittimato ad accedere al recinto di giuoco;

NICOLO' REBONATO, tesserato, in qualità di Presidente, nella stagione sportiva 2020/2021 per la società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e agli artt. 66, comma 2 bis, e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, in occasione della gara A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO – GARDA del 26/09/2020 (valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionali – Girone A – Comitato Regionale Veneto), consentito o, comunque, non impedito al Sig. DONADEL Gregory Jason (non indicato in distinta, ma

annotato, in un secondo momento, in via amanuense dall'arbitro a seguito di identificazione), di sedere in panchina per la A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO, in quanto privo di regolare tesseramento (essendo avvenuto solo successivamente in data 30/09/2020 per altra società ovvero la A.S.D. PESCANTINA SETTIMO) e, pertanto, non legittimato ad accedere al recinto di giuoco;

A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO, per responsabilità sia diretta, ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per l'operato del proprio Presidente Sig. REBONATO Nicolò, che oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata dai Sig.ri DONADEL Gregory Jason e ALBERTINI Monica l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Monica ALBERTINI, Gregory Jason DONADEL e Nicolò REBONATO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Monica ALBERTINI, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Gregory Jason DONADEL, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Nicolò REBONATO, e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina